

STATUTO

1 - Denominazione

1.1 La società è denominata:

"IFIS REAL ESTATE S.P.A."

2 - Sede

2.1 La società ha sede in Milano.

3 – Oggetto

La Società ha per oggetto:

- A) l'attività di mediazione per la vendita e la locazione nel settore immobiliare, l'attività di mediazione per la vendita e l'affitto di esercizi commerciali in genere;
- B) - le valutazioni e le stime tecniche ed economiche di beni e diritti di ogni genere, materiali ed immateriali, di beni mobili, di beni immobili e di diritti reali immobiliari, nonché gli aggiornamenti progressivi delle stesse;
- la redazione di studi preliminari e di fattibilità, di piani finanziari e di indagini di mercato, la ricognizione tecnica dei patrimoni immobiliari sotto il profilo catastale, urbanistico, normativo, di consistenza e di qualità, finalizzati a selezionare e, successivamente, proporre operazioni di sviluppo immobiliare;
 - la valutazione di patrimoni immobiliari oggetto di riqualificazione, previa analisi delle caratteristiche fisiche, tecniche e catastali degli stessi e dell'accertamento di conformità alle relative norme urbanistiche;
- C) la prestazione di ogni altro servizio connesso ed accessorio alla compravendita e valutazione nell'ambito del settore immobiliare, a favore di aziende industriali e di servizi ed in particolare di istituti di credito e assicurativi, società di gestione del risparmio, società di gestione di portafogli creditizi e di recupero crediti, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici che abbiano interessi rilevanti nel settore immobiliare.

La Società potrà inoltre compiere:

- tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società e imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo ed affine e che, comunque, siano ritenute strumentali allo svolgimento

dello scopo e programma sociale dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci in forma non prevalente rispetto al suindicato oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c. e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento;

- contrarre qualsiasi forma di finanziamento presso banche o istituti finanziari quali a titolo esemplificativo: contratti di mutuo, di finanziamento, di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare (leasing), aperture di credito ed ogni genere di strumenti finanziari, rilasciare garanzie fideiussorie e reali e qualsiasi altra garanzia .

L'attività di mediazione di cui alla lettera A) e quella di valutazione di cui alla lettera B) non possono essere svolte dallo stesso soggetto sulla stessa unità immobiliare. Resta inteso che il divieto di cui sopra non opera nei casi di effettuazione della stima dell'unità immobiliare a scopo meramente commerciale ai fini della vendita giudiziale e/o stragiudiziale.

4 - Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

5 - Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7 - Finanziamenti

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il

pubblico.

8 - Trasferimento delle azioni

8.1 I trasferimenti di azioni o di diritti di opzione per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina (ove nel presente articolo sia indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione"). Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8.2 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore (i) di altri soci, (ii) del coniuge di un socio, (iii) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado, (iv) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

8.3 In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

8.4 Fatte salve le ipotesi di libero trasferimento previste nel paragrafo 8.2, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata A.R. a tutti gli altri soci indicando le azioni in vendita, le generalità del cessionario, il prezzo e le altre condizioni di cessione (incluse le modalità di pagamento).

8.5 L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale sociale.

8.6 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dal socio offerente e dai soci che hanno comunicato l'esercizio della prelazione di comune accordo tra loro.

In tali casi, qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo di cessione sarà determinato da parte di un unico arbitratore che stabilirà con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. Detto arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo nel quale ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci nella misura e secondo le proporzioni determinate dall'arbitratore.

8.7 Nel caso di esercizio del diritto di prelazione secondo le modalità previste nel presente articolo, la partecipazione offerta dovrà essere trasferita ai soci accettanti entro trenta giorni dal termine di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8.5, ovvero, nel caso di cui all'art. 8.6, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

8.8 Qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione secondo le modalità previste nel presente articolo, il socio che intende procedere al trasferimento dovrà ottenere il gradimento del Consiglio di Amministrazione prima che venga effettuato il trasferimento stesso. A tal fine il socio offerente dovrà richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di esprimere il gradimento:

- a) illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, le modalità e le condizioni del trasferimento;
- b) comunicando le esatte generalità del terzo acquirente.

8.9 Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta

comunicazione, il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla richiesta pervenuta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri e comunica per iscritto al socio alienante il proprio gradimento o il proprio diniego all'entrata nella compagine sociale del terzo acquirente.

8.10 Unicamente nel caso in cui il gradimento non venga concesso dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2473 c.c., l'alienante ha diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e dell'art. 9 del presente statuto.

8.11 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione, il socio offerente sarà libero di alienare l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 8.4, alle stesse condizioni offerte ai soci. Ove il trasferimento non si verifichi entro sessanta giorni dalla comunicazione del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero si verifichi a condizioni diverse da quelle comunicate dal socio offerente si applicherà quanto sancito nel paragrafo 8.12.

8.12 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Il diritto di recesso non compete ai soci che hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti

l'introduzione e la modifica di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

9.2 La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge alla sede legale della Società. Se in questo lasso temporale viene contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e viene conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

9.3 La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile escludendo le rettifiche

positive alle immobilizzazioni immateriali.

10 - Competenze dell'assemblea

10.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

10.2 Vengono espressamente indicate come riservate dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea, anche qualora non previsto da disposizioni di legge, le seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto sociale quando non richieste da leggi, regolamenti, autorità di controllo e giudiziaria;
- b) emissione di strumenti partecipativi e di debito di qualsiasi natura;
- c) progetto di ammissione alla quotazione in Borsa;
- d) aumenti di capitale e sua riduzione in caso di recesso del socio;
- e) delibere relative all'acquisizione o dismissione di aziende, rami di azienda, quote o pacchetti azionari in società controllate;
- f) messa in liquidazione della società nonché operazioni di fusione e scissione;
- g) determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- h) nomina dei revisori contabili.

10.3 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

11 - Convocazione dell'assemblea

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

11.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

11.3 L'Assemblea viene convocata, a scelta e cura dell'organo amministrativo e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato agli aventi diritto con raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero mediante pubblicazione nei termini di legge dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano Milano Finanza.

12 - Assemblea: determinazione dei quorum

12.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

13 - Legittimazione a partecipare alle assemblee

13.1 Possono intervenire alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

13.2 Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

13.3 Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

14 - Presidente e segretario dell'assemblea.

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione della società.

14.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

14.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15 - Procedimento assembleare

15.1 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

15.2 Il voto segreto non è ammesso.

16 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

16.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

17 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione dell'impresa, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

17.2 Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società e il conferimento dei relativi poteri.
- d) approvazione del business plan triennale;
- e) apertura e soppressione di filiali e/o sedi secondarie;
- f) locazione e compravendita di immobili adibiti all'esercizio dell'attività di impresa o attività strumentali;
- g) tutte le delibere ad oggetto le materie non riservate dalla legge e/o dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea e/o eccedenti i limiti dei poteri delegati a singoli amministratori.

18 - Divieto di concorrenza

18.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

19 - Composizione dell'organo amministrativo

19.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero da 3 a 9 consiglieri, fermo restando che:

- almeno un Consigliere eletto deve aver ricevuto l'attestazione di abilitazione di agente in affari in mediazione immobiliare;
- almeno un Consigliere eletto deve essere preferibilmente scelto tra gli iscritti ad uno

degli albi professionali abilitanti lo svolgimento di stime immobiliari (Geometri, Periti Agrari, Agronomi, Periti Esperti, Periti edili, Ingegneri, Architetti);

- almeno un Consigliere eletto deve essere preferibilmente scelto tra gli iscritti al RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

20 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

20.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina fermo restando quanto previsto al precedente articolo 19.

20.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intende decaduto l'intero Consiglio. In tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

21 - Presidente del consiglio di amministrazione

21.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, ove non sia stato determinato nell'atto costitutivo o non vi abbia altrimenti già provveduto l'assemblea.

21.2 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, propone la nomina del segretario e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

22 - Organi delegati

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c.,

parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, fermo il rispetto dei requisiti regolamentari, determinandone i poteri e, nei limiti di quanto deliberato dall'assemblea, la relativa remunerazione.

22.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione ovvero quelle altrimenti approvate in materia dal consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

22.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

22.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

22.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

23 - Delibere del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

23.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

23.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

23.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Sono salve diverse maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

23.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

23.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero in sua assenza o rinuncia, dall'amministratore designato dagli amministratori presenti.

23.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24 - Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

24.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

25 - Remunerazione degli amministratori

25.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle delibere dell'organo amministrativo ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea, può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato, costituibile mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi e previdenziali. Il compenso e l'indennità di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.

25.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito

il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
25.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26 - Azione di responsabilità

26.1 La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione assembleare, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

26.2 L'azione sociale di responsabilità di cui all'articolo 2393 bis c.c. può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

27 - Controllo della società

27.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore contabile o della società di revisione.

27.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del presente Statuto, l'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

27.3 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

27.4 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

27.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

27.6 Nei casi previsti come obbligatori dalla legge, o qualora lo si ritenga opportuno, l'assemblea elegge il revisore contabile o la società di revisione e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

27.7 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo

esercizio sociale e sono rieleggibili.

28 - Bilancio e utili

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a riserva straordinaria.

29 - Scioglimento e liquidazione

29.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

29.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

30 – Conciliazione e Clausola compromissoria

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Ogni controversia avente per oggetto diritti disponibili non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo nel quale ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

* * *

Si dichiara che il presente statuto è quello vigente della società "**IFIS REAL ESTATE S.P.A.**" alla data del 27 aprile 2020 a seguito dell'intervenuta efficacia della delibera di modifica della denominazione adottata dall'assemblea straordinaria in data 21 aprile 2020 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano rep. n. 83248/16719).

Milano, 27 aprile 2020